



22 aprile 2024

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità: Contributo dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

L'obiettivo dell'introduzione di un modello unico per le ricostruzioni post-calamità, alla base del Disegno di legge 1632 del Governo, è del tutto condivisibile ma necessita alcune integrazioni relativamente al tema del dissesto idro-geologico, in ragione delle peculiarità di quest'ultimo dettate principalmente dalla necessità non solo di ricostruire, ripristinare o riparare gli immobili privati e pubblici e le infrastrutture, mirando a diminuirne la vulnerabilità e l'esposizione, ma anche di mitigare la pericolosità e rischio, attraverso interventi strutturali e non, da pianificare a scala di bacino idrografico o di asta fluviale.

La competenza istituzionale dell'Autorità di bacino Distrettuale consiste nella valutazione e gestione del rischio idro-geologico, attraverso la perimetrazione delle aree allagabili e delle frane e la definizione delle misure di mitigazione del rischio negli strumenti di pianificazione di bacino previsti dalla normativa comunitaria (2007/60/CE) e nazionale (D.lgs. 152/2006 e D.lgs. 49/2010): Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

Per quanto riguarda il tema della ricostruzione post-calamità di natura idro-geologica, un aspetto fondamentale è la necessità di avviare tempestivamente le attività di verifica e aggiornamento della pianificazione di bacino (PAI e PGRA) in termini di perimetrazioni delle aree allagabili e delle frane e linee di assetto di progetto. A tale scopo, si evidenzia che già il D.lgs 152/2006 prevede dispositivi, recentemente introdotti nel decreto medesimo (art. 68, comma 4 bis e 4 ter) finalizzati ad aggiornare con procedure veloci (Decreto del Segretario Generale) la pianificazione in conseguenza di nuovi eventi di dissesto idro-geologico e approfondimenti del quadro conoscitivo. Tali dispositivi prevedono inoltre l'adozione di misure di salvaguardia da adottare dal Segretario Generale, sulla base del parere della Conferenza Operativa.

Inoltre, il medesimo D.lgs 152/2006 (art. 67) prevede, sempre a seguito di eventi calamitosi ed al fine di rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, che le Autorità di bacino possano approvare Piani straordinari¹ che comprendono la perimetrazione di dette situazioni e l'adozione di misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7.

Atteso che il vigente quadro normativo sopra descritto, già presidia le attività di pianificazione post evento con procedure di adozione straordinarie, risulta necessario valutare la coesistenza tra tali strumenti e il Piano speciale di intervento sui dissesti idrogeologici proposto all'art. 13 del Disegno di legge 1632, e già presente nell'art. 20-

¹ Dispositivo introdotto a seguito dell'alluvione di Sarno e Quindici 1998 (ex L. 267/98)

octies del D.L. 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (D.L. Alluvioni).

In tal senso si ritiene necessario valutare l'opportunità di ridefinire i Piani speciali in Programmi speciali di intervento di ricostruzione da sviluppare coerentemente con gli indirizzi definiti nell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui sopra. Allo scopo di garantire il tempestivo coordinamento fra la programmazione e l'aggiornamento della pianificazione occorre prevedere risorse finanziarie adeguate, nell'ambito dei fondi stanziati per la gestione dell'emergenza, necessarie a sviluppare gli approfondimenti conoscitivi a supporto di tale processo.

Considerato che gli eventi di dissesto idro-geologico hanno un carattere sistemico a livello di bacino idrografico, gli approfondimenti conoscitivi e l'aggiornamento della pianificazione di bacino sono in grado di orientare la programmazione degli interventi di ricostruzione, anche in un'ottica di medio-lungo periodo e mirando ad un cambio di paradigma in termini di strategia difensiva tenendo conto dei cambiamenti climatici in atto, ad esempio dando più spazio ai fiumi anche delocalizzando gli insediamenti a maggior rischio.

Inoltre, nel caso di eventi idro-geologici, la revisione degli strumenti urbanistici, deve conformarsi alle disposizioni della pianificazione di bacino, opportunamente aggiornata, nonché ai principi di indirizzo stabiliti con i provvedimenti commissariali (art. 8, comma 2 del Disegno di legge 1632).

Le considerazioni sopra riportate discernono principalmente dall'esperienza che la scrivente Autorità ha svolto in passato a seguito di eventi e sta svolgendo attualmente nell'ambito delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, normate dal D.L. Alluvioni e dalle connesse Ordinanze del Commissario straordinario.

Il D.L. Alluvioni, all'art. 20-octies comma 2, prevede, come ripreso dal Disegno di legge 1632, che il Commissario straordinario predisponga e approvi cinque differenti piani speciali. È però emersa fin da subito, visto l'evento verificatosi, la strategicità e priorità del Piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico rispetto agli altri Piani.

In considerazione delle competenze dell'Autorità di bacino il Commissario straordinario, con un Accordo specifico sottoscritto ad agosto 2023, ha fin da subito riconosciuto il ruolo centrale e di coordinamento tecnico-scientifico dell'Autorità medesima per la predisposizione del Piano speciale sul dissesto idrogeologico, ruolo successivamente confermato nell'Ordinanza 22/2024, con la quale è stato definito il modello organizzativo ed i contenuti del Piano.

Quanto sopra rappresentato per rimarcare la necessità di integrare il Disegno di legge 1632, in relazione a quanto operativamente accaduto per la gestione della ricostruzione post evento del maggio 2023 in Emilia Romagna, ossia, per quanto riguarda la ricostruzione post calamità idro-geologica, riconoscere il ruolo dell'Autorità di bacino in relazione all'aggiornamento della pianificazione di bacino prevedendo il coordinamento con le disposizione già previste nel D.Lgs 152/2006, al fine di evitare sovrapposizioni e appesantimenti normativi.

Infine, si riportano di seguito alcuni aspetti tecnici e strategici che sarebbe opportuno adottare attraverso direttive e indirizzi unitari a livello nazionale, chiarendo anche la corrispondente governance.

1. Ambito territoriale di riferimento: un aspetto chiave è rappresentato dalla necessità di definire le modalità di delimitazione dell'ambito territoriale di riferimento colpito dagli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. Per l'attuazione di tale attività occorre dedicare risorse finanziarie specifiche già nella prima fase emergenziale e prevedere la costituzione di una task force dedicata a questo scopo. La corretta delimitazione dell'ambito di applicazione consente di concentrare efficacemente tutte le risorse finanziarie sulle aree specificatamente colpite dall'evento.
2. Valutazione del danno: atteso che attraverso la valutazione del danno si definisce il quadro esigenziale necessario per la ricostruzione, occorre definire: a) i criteri attraverso i quali dimostrare il nesso di causalità evento-danno, b) indicare le modalità di valutazione del danno (scheda danni per la ricostruzione pubblica e privata) e definire costi parametrici di ricostruzione (es. sarebbe utile definire le banche dati a cui far riferimento per la valutazione del costo di ricostruzione di una casa, ISTAT, CRESME...etc).
3. Modalità di prioritizzazione degli interventi: criteri per definire l'ordine di priorità degli interventi di ricostruzione pubblica.
4. Task force comunali: al fine di supportare gli uffici tecnici comunali, in relazione all'ampiezza territoriale dell'evento calamitoso, è opportuno prevedere la costituzione di task force di supporto per tutte le attività di programmazione e attuazione degli interventi di ricostruzione. Occorre a tal fine che vengano definite le modalità per la quantificazione delle necessarie risorse umane e finanziarie necessarie per la costituzione delle task force, con la possibilità di avvalersi di personale regionale, statale e/o personale di società in house statali o regionali.